

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1186 del 09/03/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ART. 28 - EMANUELLI FABRIZIO , BORGO AGRICOLA SRL, SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO E MOZZONI CLELIA - DOMANDA 20.02.2023 DI CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI NOCETO (PR), LOC. SANGUINARO. CAMBIO DI TITOLARITA'. PROC PRPPA1392.SINADOC 9778/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1219 del 09/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 20.02.2023 prot PG/2023/29886, da Emanuelli Fabrizio, c.f. MNLFRZ67B01G337Y, società Borgo Agricola Srl, c.f. 03001850340, Società Agricola Venturini di Venturini Renato e Mozzoni Clelia, c.f. 01536580341, con la quale è stato chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al procedimento PRPPA1392.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza suddetta, da cui si evince che:

la società Borgo Agricola Srl, c.f. 03001850340, è subentrata ai signori Gelmetti Marco, C.F. GLMMRC51E28G337N e Gelmetti Mariella, C.F. GLMMLL56T596337H in data 26.07.2022, come risulta da dichiarazione di vendita rilasciata dal Notaio Dott Mario Erba in data 26.07.2022;

la Societa' Agricola Venturini di Venturini Renato e Mozzoni Clelia, c.f. 01536580341, è subentrata parzialmente a Emanuelli Fabrizio, c.f. MNLFRZ67B01G337Y in data 10.08.2022, come risulta da certificato di avvenuta stipula di vendita rilasciata dal Notaio Dott Federico Marianelli in data 13.02.2023;

il Signor Emanuelli Fabrizio, c.f. MNLFRZ67B01G337Y, permane nella titolarità della concessione;

mentre la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di rinnovo della concessione rilasciato Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5848 del 01/12/2020;

DATO ATTO della congruità della documentazione presentata a conferma di quanto richiesto in istanza;

CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla concessione, compresa la corresponsione del canone fino all'anno 2022 e la somma di € 250,00, prestata a titolo di deposito cauzionale;

DETERMINA

DI RICONOSCERE, a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, Emanuelli Fabrizio, c.f. MNLFRZ67B01G337Y, Borgo Agricola Srl, c.f. 03001850340, Societa' Agricola Venturini di Venturini Renato e Mozzoni Clelia, c.f. 01536580341, titolari nella concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al procedimento SISTEB PRPPA1392, in Comune di Noceto (PR), alle condizioni e prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5848 del 01/12/2020 e del disciplinare allegato al presente atto che sostituisce e annulla il precedente.

DI DARE ATTO:

-che il Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Giovanna Calciati;

-che l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

-che secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di

Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, i subentranti si assumono l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Emanuelli Fabrizio, c.f. MNLFRZ67B01G337Y, Borgo Agricola Srl, c.f. 03001850340, Societa' Agricola Venturini di Venturini Renato e Mozzoni Clelia, c.f. 01536580341 (codice pratica PRPPA1392/16RN02).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 88, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 350, equipaggiato con elettropompa sommersa.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Noceto (PR), località Sanguinaro, su terreno di proprietà dei concessionari censito al foglio 2 mapp. 38; coordinate UTM RER: x: 588.353, Y: 4.965.533

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione di un *fondo avente estensione di circa 24 ha ed è destinato in parte a colture foraggere (10 ha)* e in parte all'avvicendamento di frumento e di mais (14 ha), Nella porzione di podere destinata a colture foraggere non viene effettuata l'irrigazione.

L'acqua emunta dal pozzo viene esclusivamente impiegata per l'irrigazione delle colture di mais, con sistema a goccia che consente di raggiungere elevate efficienze di distribuzione dell'acqua (85÷90%).

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 24300.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0072ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Taro-Parola - libero (alimentazione appenninica)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2023 il canone è determinato in 114,53 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene mantenuto e restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la

concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione

del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l' utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l' uso antincendio in quanto subordinato all' autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all' Amministrazione concedente.
- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA (Repulsione), occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare la soggiacenza (nel caso specifico superiore ai 15m da p.c.) per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale.

In tale contesto, infatti, la soggiacenza nella zona di interesse, risulta con un deficit moderato (tra 15 e 25m) e di conseguenza la criticità complessiva del prelievo è da considerarsi “**media**”.

I concessionari sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate rispondendo alle necessità evidenziate dalla valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque;

la durata della concessione è limitata a 5 anni;

- Predisposizione di un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione al parametro della “soggiacenza”;
- Predisposizione un piano che preveda l’adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;
- In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l’influenza del pozzo sull’andamento della soggiacenza dell’acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.
- **Monitoraggio della falda** - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l’anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati al SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
- La concessione, all’atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione in relazione all’esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.